



Le novità nel sovraindebitamento

La legge 3/2012 alla luce delle modifiche apportate dalla Legge 176 del 2020

A cura di
Alessandro TORCINI

Lo slittamento del CCI-Effetti positivi ed effetti negativi

Dibattito: come far entrare in vigore il prima possibile le correzioni alla Legge 3/2012?

Estrapolarle dal CCI? (ma è un corpus organico)
oppure emendare la Legge 3/2012?

LEGGE 18 dicembre 2020, n. 176.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Implementate nella L. 3/2012 molte delle innovazioni previste nel CCI

Le modifiche sono di grande rilievo che dovrebbero aver eliminato molte delle criticità esistenti che hanno fortemente ridotto l'applicazione della legge

Sono stati inoltre introdotte nuove procedure/fattispecie (debitore incapiente)

L'intervento è apparso ancor più necessario in questo periodo di crisi estrema

Per favorire la ripartenza – Ed i primi dati sono positivi (aumento domande)

Passiamo ad esaminare le modifiche ed il loro significato

Art. 6 Finalità e definizioni

Al comma due, la lettera b) è stata così sostituita

b) per “**consumatore**”: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali

Una migliore definizione del soggetto consumatore

Viene specificato che un soggetto è consumatore anche se socia di una società di persone per i debiti estranei a quelli sociali

E’ esattamente la definizione di consumatore dell’art. 2 lettera e) del CCI
Eliminata una criticità (sono soggetti fallibili)

Art. 7 Presupposti di ammissibilità

Al comma 1 è stato eliminato

“In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, **all’imposta sul valore aggiunto** ed alle **ritenute operate** e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento”

Si aggiorna il sovraindebitamento con gli sviluppi giurisprudenziali e legislativi che ritengono possibile anche la falcidia sia dell’Iva sia delle ritenute

Questo a seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE del 7.4.2016, n. C-546/2014) che aveva aperto la possibilità

Anche in questo caso anticipata la previsione del CCI (già vigente per i CP)

Teniamo sempre ben presente che la falcidia è possibile a determinate condizioni (sempre lo stesso comma 1 dell'art. 7)

È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca **possono non essere soddisfatti integralmente**, allorché ne sia assicurato il **pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile**, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come **attestato** dagli organismi di composizione della crisi.

Questa modifica consente di ampliare molto la possibilità di presentare gli accordi (solo in questo caso vi possono essere queste tipologie di debito)

Art. 7 Presupposti di ammissibilità

Al comma 2 è stato aggiunto
d-bis) ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

Introdotta un nuovo vincolo per l'accesso

Sempre al comma 2 dell'art. 7 è stato aggiunto:

d-ter) limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

CCI art. 69 comma 1: Il **consumatore** non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero **ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode**

Sempre al comma 2 dell'art. 7 è stato aggiunto il comma **d-quater) limitatamente all'accordo di composizione della crisi, risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.**

CCI art. 77 comma 1: La domanda di **concordato minore** è inammissibile se mancano i documenti di cui agli articoli 75 e 76, se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), numeri 1), 2) e 3), se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte o se **risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.**

Queste due “innesti” (soprattutto il primo relativo al consumatore, rappresentano una delle **novità di maggiore rilievo**)

Facciamo un passo indietro

Prima delle modifiche, per accedere ai benefici della legge sul sovraindebitamento occorreva superare positivamente un giudizio di “**meritevolezza**” (per tutte le tre procedure) e, a seconda dei casi, un giudizio definibile di “**diligenza**”

Meritevolezza

assenza di “**atti in frode**”

la definizione era generica ed era intesa nel senso che il sovraindebitato non doveva aver posto in essere atti (anche omissivi) che hanno cagionato un danno ai creditori (diminuzione garanzia patrimoniale)
la fattispecie “iniziative o atti in frode” **non è definita** (atti che hanno diminuito la garanzia patrimoniale: donazioni, trust, fondo patrimoniale, atti di destinazione, cessioni a prezzi notevolmente inferiori a valori di mercato, ma anche atti omissivi)
e non vi è una connessione diretta con la causa del sovraindebitamento

Diligenza

manca della “colpa” nella causa del sovraindebitamento nonché la corretta valutazione, al momento dell’assunzione del debito, delle proprie capacità di fare successivamente fronte al rimborso

Nel Piano del consumatore oltre alla **meritevolezza**
(assenza di atti in frode)

Vi era un sindacato (molto incisivo) sulla **diligenza**.

Il Giudice quindi non si limitava solo agli “atti in frode”

Ma valuta anche la “diligenza” del consumatore nell’assumere le obbligazioni

Difatti l’art. 12 bis – comma 3 – prevedeva che il Giudice, per procedere all’omologa, **doveva escludere** che il consumatore

1

avesse assunto obbligazioni
senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere
ovvero

2

non avesse colposamente determinato il sovraindebitamento,
anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie
capacità patrimoniali.

Questa disposizione era molto rigida ed aveva portato
**ad escludere dal piano qualsiasi fattispecie fuorché quelle derivanti da
fatti sopravvenuti ed imprevedibili.**

Solo il SOVRAINDEBITAMENTO INCOLPEVOLE

Quindi ad esempio:

1

se il consumatore aveva assunto un debito e poi, senza alcun fatto nuovo, non era stato in grado di far fronte ai pagamenti, il piano non era omologabile perché, evidentemente **aveva assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere**

Vi devono quindi essere dei fatti nuovi (negativi) che hanno inciso profondamente sulla sua capacità di far fronte al debito (malattia, perdita di lavoro, ecc.)

2

Se il consumatore aveva assunto “troppi” debiti e poi non era stato in grado di farne fronte perché “aveva sbagliato i calcoli”, “aveva fatto il passo più lungo della gamba”

il piano non era omologabile perché, evidentemente aveva fatto

“un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”

3

se il sovraindebitato si è indebitato per cause “non meritevoli”
il piano non è omologabile perché, evidentemente ha
“colposamente determinato il sovraindebitamento

**Le novità introdotte fanno riferimento solo a
colpa grave, malafede o frode;**

Prima la colpa generica

Ora “colpa grave”

Si dovrebbe ampliare notevolmente la possibilità del piano
Anche per l'**accordo** si definisce meglio il concetto degli **atti in frode che da
generici atti ora diventano atti “diretti a frodare le ragioni dei creditori”.**

Art. 7 Presupposti di ammissibilità

E' stato aggiunto il comma 2 ter

2-ter. L'accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti **anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.**

CCI Art. 79 comma 4: **Salvo patto contrario**, il concordato minore della società produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili.

In precedenza il caso non era regolato
(e quindi non aveva effetto)

Ma ora si sono dimenticati “salvo patto contrario”

Forse era una dimenticanza

**E' stato introdotto ex novo l'Art. 7-bis.
Procedure familiari**

1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.
2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.
3. Le masse attive e passive rimangono distinte.

4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.

5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno.

Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi

Praticamente identico all'art. 66 CCI

All'art. 8 Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore

è stato introdotto l'art. 1-bis:

La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con **cessione del quinto dello stipendio**, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo.

Nella sostanza uguale all'art. 67 comma 3 CCI

Messo in chiaro nella legge una possibilità che già era stata considerata possibile dalla giurisprudenza maggioritaria

All'art. 8 Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore sono stati introdotti i commi 1-ter e 1 quater:

1-ter. La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'**abitazione principale del debitore** se lo stesso, alla data del deposito della proposta, **ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.**

Nel CCI art. 67 comma 5 (testo identico)

Problema della tutela dell'abitazione principale
Metodologia già elaborata dalla giurisprudenza maggioritaria

1-quater. Quando l'accordo è proposto da un soggetto che non è consumatore e contempla la **continuazione dell'attività aziendale**, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante **su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.** L'organismo di composizione della crisi attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

Art. 75 comma 3 CCI (testo identico)

Solo continuità

Per i beni strumentali esercizio dell'impresa (manca attività professionale)

All'art. 8 é stato introdotto il comma 1 quinquies:

L'organismo di composizione della crisi, entro **sette giorni** dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali **entro trenta giorni** debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.

Art. 68 comma 3 CCI per **ristrutturazione debito del consumatore** (testo identico salvo che gli uffici hanno 15 gg per rispondere)

Art. 78 comma 2 lettera b) CCI per il **concordato minore** (testo identico salvo che gli uffici hanno 15 gg per rispondere)

Novità: dal conferimento dell'incarico
(vale sia per il piano che per l'accordo).

E termine per la risposta degli uffici

L'art. 9 (non modificato) prevedeva e prevede che

La **proposta**, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque **non oltre tre giorni**, deve essere presentata, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti.

Si tratta della comunicazione della proposta

Art. 9 Deposito della proposta

E' stato modificato il comma 3 bis

Alla proposta di **piano del consumatore** deve essere allegata una relazione dell'organismo di composizione della crisi, che deve contenere:

Scompare l'aggettivo "particolareggiata"

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

Scompare "assumere volontariamente"

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

Uguale

c) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

Simile

(in precedenza: il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta)

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

Nuovo (ma di fatto era già necessario)

e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, **il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore** valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza

dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Novità: introdotta la valutazione sulla “colpa del finanziatore”

Non prevista in precedenza (anche se qualche sentenza aveva cercato di portare questa circostanza per attenuare la colpa del debitore)

Molto simile art. 68 comma 3 CCI

E qual'è la sanzione per il finanziatore colpevole?

Art. 12 ter comma 3 bis

Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, **non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa**, anche se

dissenziante, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Scompare il giudizio “...sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria..”.

Non chiara la “ratio”. Si priva il Giudice di un elemento in caso di cram down

Art. 9 Deposito della proposta

E' stato introdotto il comma 3 bis.1

Novità: **introdotta la relazione particolareggiata nell'accordo!**

Alla domanda di accordo di composizione della crisi deve essere allegata una **relazione particolareggiata** dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

- d) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;
- f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
- g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.

Art. 9 Deposito della proposta

E' stato introdotto il comma 3 bis.2

3-bis.2. L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il **soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio** del debitore. Nel caso di proposta formulata da un consumatore, si applica quanto previsto alla lettera e) del comma 3-bis.

E qual'è la sanzione per il finanziatore colpevole? Art. 12 comma 3 ter

Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, **non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.**

3-bis.3. L'organismo di composizione della crisi, **entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico** da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario

Come per il piano del consumatore

Art. 12 Omologazione dell'accordo

Inserito il comma 3ter:

Già esaminato

Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore

Art. 12 Omologazione dell'accordo

Inserito il comma 3-quater:

Il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi **anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria** quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui

all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Si recepiscono (pur parzialmente in quanto riferito solo al fisco) le modifiche portate dall'art. 3, comma 1-bis della legge 27/11/2020, n. 159, di conversione del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, con efficacia dal 04/12/2020, che ha introdotto due novità rilevanti in materia concorsuale.

La prima riguarda il **concordato preventivo** e prevede (con una modifica dell'art. 180, quarto comma l. fall.) che il tribunale omologhi il concordato anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione sia determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione

del professionista attestatore, la proposta di soddisfacimento di tali enti sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

La seconda riguarda gli **accordi di ristrutturazione dei debiti** e prevede (con una modifica dell'art. 182-bis, quarto comma l. fall.) che il tribunale omologhi l'accordo, anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando l'adesione sia decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di adesione pari almeno al 60% dei crediti (percentuale richiesta dal primo comma come condizione dell'omologa) e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista attestatore, la proposta di soddisfacimento di tali enti risulti conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Art. 12-bis Procedimento di omologazione del piano del consumatore.

Modificato il famigerato comma 3 che ora è il seguente

3. Verificate l'ammissibilità e la fattibilità del piano nonché l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità.....

la grande novità è che **scompare l'inciso che aveva creato molti ostacoli in quanto si poteva accedere solo in caso di sovraindebitamento incolpevole**

“...il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali,....”

Art. 12-bis Procedimento di omologazione del piano del consumatore.

Inserito il comma 3-bis (già esaminato)

Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Art. 13 Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore

Cancellato, nel comma 3 la frase

“...e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo....”

Si tratta del credito IVA e ritenute

Art. 13 Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore

Al comma 4-bis è stato aggiunto l'inciso compresi quelli relativi all'assistenza dei professionisti,

Viene introdotta esplicitamente la prededuzione

Art. 14-ter Liquidazione dei beni.

Viene introdotto il comma 7-bis.

Il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Art. 14-decies Azioni del liquidatore

Modificato tutto l'articolo

Comma 1. Il liquidatore, **autorizzato dal giudice**, esercita o, se pendente, prosegue ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.

2. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.
3. Il giudice autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.

Viene introdotta la necessità dell'Autorizzazione del Giudice
Vengono chiariti meglio i poteri del liquidatore

Questa modifica ha suscitato un acceso dibattito:
per qualche interprete l'introduzione di questi poteri, e quindi anche
dell'azione revocatoria, ha abrogato di fatto il presupposto
dell'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni

poiché ha il potere di esercitare o, se pendenti, proseguire le azioni dirette
a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei
creditori, secondo le norme del codice civile

Quindi le revocatorie

Però questo innesco non è ben riuscito poiché nel CCI la liquidazione del
sovraindebitato (ex liquidazione del patrimonio) può avvenire anche per
iniziativa di un terzo mentre nella legge 3/2012 l'accesso è solo per volontà
del debitore

Art. 14-quaterdecies Debitore incapiente

1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, **può accedere all'esdebitazione solo per una volta**, fatto salvo **l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti** che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al **10 per cento**. Non sono considerati utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.

2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotti le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo

familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

3. La domanda di esdebitazione è presentata per il tramite dell'organismo di composizione della crisi al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:

- a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

4. Alla domanda deve essere allegata **una relazione particolareggiata** dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la **valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione** depositata a corredo della domanda.

5. L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.

6. I compensi dell'organismo di composizione della crisi sono ridotti della metà.

7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, **l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento**, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

8. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori oppositori e il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo da

presentare al tribunale; del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

9. L'organismo di composizione della crisi, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

Regime transitorio

Le nuove disposizioni si applicano **anche alle procedure pendenti** alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del consumatore pendenti alla data di entrata in vigore della legge 18 dicembre 2020, n. 176 (25 dicembre 2020), il debitore può presentare, fino all'udienza fissata ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 gennaio 2012, n. 3,

istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformità alla nuova disciplina. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di omologazione della proposta di accordo nel corso del quale è già stata tenuta l'udienza, ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 11, comma 2.

Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento dell'accordo di ristrutturazione o del piano, deposita fino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Il tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 12 o di cui all'art. 12-bis, procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze.

Grazie per l'attenzione



Forum procedure chat Telegram

Per richiedere l'iscrizione mandare un messaggio via Telegram
al n. 366 4094600

WWW.LIBRETTOVERDE.IT